

"R.C. prodotti"

La prima volta dell'assicurazione "r.c. prodotti" in Cassazione

Cassazione Civile, Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9254 - Pres. Berruti - Est. Lanzillo - P.M. Corasaniti - RSA Sun Insurance Office Ltd c. Ichemco S.r.l.

L'assicurazione della responsabilità civile "da prodotti difettosi", salvo diverso accordo delle parti diretto a coprire anche il rischio attinente ad eventuali danni "commerciali", ha per oggetto il solo rischio attinente contemplati dall'art. 114 ss. c. cons. e non quelli derivanti da inadempimento contrattuale e consistenti nelle perdite commerciali provocate dai vizi della merce venduta. Relativamente a questi ultimi il rapporto dedotto in giudizio ed il danno che ne è derivato hanno natura esclusiva mente "commerciale" e consistono nel pregiudizio arrecato all'operatore economico dal fatto che gli sia stata fornita della merce difettosa (in termini di maggiori difficoltà di vendita dei beni, reclami della clientela, eventuali azioni di restituzione e danni), e ciò anche quando il difetto della fornitura abbia comportato il danneggiamento di altri beni dell'acquirente, che tuttavia ne risente non già nella sua qualità di utente o di consumatore, ma nell'esercizio della sua attività economica commerciale.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Conforme | Non constano precedenti. |
| Difforme | Non constano precedenti. |

La Corte (*omissis*).

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 2002 la s.p.a. Bi. Esse Adesivi - operante nel campo della produzione e lavorazione di nastri adesivi speciali - ha convenuto davanti al Tribunale di Milano, sez. dist. di Rho, la Ichemco s.r.l., chiedendone la condanna al pagamento di Euro 74.908,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria, in risarcimento dei danni subiti a seguito della fornitura, nel marzo 2000, di un partita di collante rivelatasi inidonea all'uso, tanto che i clienti le hanno restituito la merce. La convenuta si è costituita, ha parzialmente riconosciuto i vizi ed ha proposto separata domanda di garanzia contro la propria assicuratrice, Royal Sun Alliance Assicurazioni Ltd. (d'ora in avanti RSA), con causa che è stata riunita a quella iniziata da Bi. Esse. RSA ha eccepito l'inoperatività della polizza, sull'assunto che essa copre solo la responsabilità civile da prodotti difettosi di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, e non la responsabilità per inadempimento contrattuale e per vizi nella compravendita. Esperita l'istruttoria, con sentenza n. 52/2006 il Tribunale ha condannato Ichemco a pagare la somma richiesta dall'attrice ed ha respinto la domanda di manleva proposta da quest'ultima contro la compagnia assicuratrice, compensando le spese fra tutte le parti.

Proposto appello principale da Ichemco e incidentale da Bi.Esse e da RSA (queste ultime solo nel capo relativo alla compensazione delle spese), con sentenza 7-16 luglio 2010, n. 30 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato RSA a rimborsare all'appellante principale la somma da essa dovuta alla danneggiata, nonché le spese dei due gradi del giudizio.

RSA propone cinque motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Resiste Ichemco con controricorso e con note di udienza.

Motivi della decisione

1. La Corte di appello è stata chiamata a decidere esclusivamente se il danno subito da Bi.Esse Adesivi - che Ichemco è stata condannata in primo grado a risarcire - fosse o meno coperto dalla polizza assicurativa stipulata da Ichemco con RSA. Rilevato che l'art. 13 della polizza stessa dispone che "la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, in risarcimento... di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'assicurato rivesta la qualità di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in rela-

zione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione", ha deciso che erroneamente il Tribunale ha escluso che il collante non abbia arrecato danno a prodotti diversi, poiché è stato accertato in giudizio che esso ha danneggiato il nastro adesivo sul quale è stato applicato, e così anche le buste prodotte con l'applicazione di quel nastro, tanto che gli acquirenti hanno contestato e restituito la merce. Donde l'operatività della polizza e la condanna di RSA a rifondere all'assicurata le somme pagate in risarcimento dei danni.

2. Con il primo motivo la compagnia assicuratrice denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c., e degli artt. 2727 e 2729 c.c., nel capo in cui la Corte di appello ha ritenuto pacifico e non contestato il fatto che la fornitura oggetto di causa fosse affetta da vizi.

2.1. Il motivo è inammissibile, poiché attiene alla valutazione delle prove ed all'accertamento dei fatti ad opera del giudice di appello: questioni non suscettibili di riesame in questa sede se non sotto il profilo degli eventuali vizi di insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione che assiste l'accertamento del giudice: vizi che nella specie non sono stati denunciati e non sussistono.

3. Il secondo motivo lamenta violazione del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 117 e 120 - Codice del consumo; artt. 1490 e 1497 c.c., per avere la Corte di appello qualificato il danno verificatosi nella specie come danno da prodotti difettosi, mentre in realtà si tratta di inidoneità della merce fornita all'uso a cui era destinata.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1372 e 1917 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente interpretato la polizza assicurativa, ritenendo che essa copra anche l'evento oggetto di causa, mentre essa copre esclusivamente i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti difettosi ai sensi dell'art. 117 cod. consumo, cioè solo i vizi e i difetti in presenza dei quali il prodotto "non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere".

Assume la ricorrente che l'obbligo di indennizzo deriva non dalla mera esistenza del difetto, ma dal fatto che esso abbia arrecato danno alla persona o ai beni del consumatore: circostanza che nella specie non sarebbe dimostrata, in quanto non vi è prova che il vizio del collante, consistente nella sua scarsa adesività, abbia arrecato danni alla persona o alle cose dell'acquirente; che l'azione proposta va inquadrata fra le azioni contrattuali di garanzia per i vizi, che sono tutt'altra cosa rispetto alle azioni spettanti al consumatore per i danni da prodotti difettosi: che solo tali danni, derivanti da responsabilità extracontrattuale, sono coperti dalla garanzia; non invece quelli attinenti alle azioni contrattuali.

4. I motivi vanno congiuntamente esaminati perché connessi e sono in parte fondati.

4.1. Correttamente la ricorrente rileva che la responsabilità per danni da prodotti difettosi - oggi regolata dagli artt. 114 ss. del Codice del consumo - è cosa diversa dalle azioni di garanzia per i vizi nella compravendita e concerne esclusivamente i danni arrecati dal prodotto difettoso alla persona o ai beni del consumatore.

Ciò tuttavia non significa che la suddetta responsabilità sia ricollegabile esclusivamente agli illeciti di natura aquiliana. Essa ben può derivare anche da vicende qualificabili come inadempimento contrattuale, poiché anche nei casi di compravendita può accadere che il prodotto viziato arrechi danno alla persona od ai beni del compratore.

Ed invero, la peculiare disciplina introdotta dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, di attuazione della Direttiva CEE n. 85/374, oggi recepita nel codice del consumo, si è proposta di estendere la difesa contro i danni da prodotti difettosi a qualunque danneggiato, sia nelle fattispecie di responsabilità aquiliana, sia anche in quelle di responsabilità contrattuale, poiché è ben possibile che il danno alla persona od ai beni del consumatore, rilevante ai sensi della citata normativa, si verifichi nell'ambito di un rapporto contrattuale, per esempio in conseguenza dei vizi della cosa compravenduta.

Ed anzi in quest'ambito la responsabilità contrattuale è stata estesa, agli effetti indicati, al soggetto danneggiato dal vizio del prodotto, anche quando non si tratti di colui che abbia stipulato il contratto direttamente con il produttore (o con il fabbricante o con l'esportatore o con altro dei soggetti che la legge chiama a rispondere), ma di altro soggetto a cui il prodotto difettoso sia comunque pervenuto lungo la catena distributiva.

Vi è quindi un'area di convergenza e di concorso fra le azioni derivanti dalla normativa generale in tema di compravendita e quelle derivanti dalla normativa in tema di responsabilità per danni da prodotti; tanto è vero che la legge speciale fa espressamente salvi i diritti e le azioni spettanti al danneggiato in forza di altre leggi (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 15, di attuazione della Direttiva CEE n. 85/374; oggi art. 127, comma 1, cod. consumo), quindi anche quelle in tema di garanzia per i vizi nella compravendita.

Il confine e il criterio discretivo fra le fattispecie soggette alla normativa speciale e quelle soggette esclusivamente alla disciplina della compravendita passano per altra via e vanno individuati nel tipo di danno di cui si chiedi il risarcimento e nella qualità fatta valere dal soggetto che quel danno rivendichi.

La tutela assicurata dalla normativa speciale non è predisposta per i casi, analoghi a quello di specie, in cui il rapporto dedotto in giudizio ed il danno che ne è derivato abbiano natura esclusivamente "commerciale": cioè consistano nel pregiudizio arrecato all'operatore economico dal fatto che gli sia stata fornita della merce difettosa, in termini di maggiori difficoltà di rivendita dei beni; reclami della clientela, eventuali azioni di restituzione e di danni.

In questi casi, pur se il difetto della fornitura abbia comportato il danneggiamento di altri beni dell'acquirente (nella specie, il danneggiamento del nastro adesivo su cui il collante difettoso è stato applicato; delle buste realizzate con quel nastro, e così via), si è al di fuori delle fattispecie di danno da prodotti difettosi, poiché l'acquirente è stato colpito non nella sua qualità di utente o consumatore, ma nell'esercizio della sua attività economica o commerciale, e sugli utili di tale attività si è

ripercosso il danno (cfr. sul tema, Cass. civ., Sez. 3, 22 agosto 2013, n. 19414).

Ne consegue che erroneamente la Corte di appello ha ravvisato nel caso in esame una fattispecie di danno da prodotti difettosi ed l'ha ritenuta in quanto tale coperta dal contratto di assicurazione.

La domanda di indennizzo proposta da Ichemco contro la compagnia assicuratrice era infatti diretta a recuperare la perdita commerciale subita dall'assicurata a causa della contestazione della merce da parte dell'acquirente a cui l'aveva venduta; non il risarcimento per i danni personalmente subiti a causa del danneggiamento di nastri adesivi, buste, ecc.: beni che non le interessavano se non come oggetto di produzione e di commercio.

4.2. Ciò premesso, non si può neppure escludere, in astratto, che la polizza assicurativa di cui qui si tratta coprisse anche i rischi di danni "commerciali".

La Corte di appello avrebbe dovuto esaminare la domanda di indennizzo e valutarne la fondatezza o meno sotto tutti gli aspetti.

Avrebbe dovuto cioè accertare in via di interpretazione, sulla base dei criteri legali di cui all'art. 1362 c.c. e ss., quale sia la portata della garanzia assicurativa convenuta fra le parti; se le clausole del contratto di assicurazione, interpretate le une per mezzo delle altre, nel loro significato letterale ed in considerazione della comune volontà dei contraenti, tenuto conto della prassi e degli usi negoziali in materia, e di ogni altro criterio rilevante, sia da ritenere estesa ai soli rischi tipici delle fattispecie di responsabilità per danni da prodotti, oppure

anche ai danni subiti dall'assicurata nell'esercizio della sua attività, ivi inclusi quelli derivanti da inadempimento contrattuale e consistenti nelle perdite commerciali provocate dai vizi della merce da essa fornita.

La sentenza impugnata manca di ogni accertamento sul punto e deve essere anche per questa parte cassata.

5. Il quarto ed il quinto motivo, che attengono alla quantificazione dei danni, risultano assorbiti.

6. In accoglimento del secondo e del terzo motivo la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinché - previa adeguata distinzione fra le fattispecie di danno da prodotti difettosi e quelle diverse, sopra delineate - proceda nuovamente all'esame ed all'interpretazione del contratto di assicurazione, al fine di individuare l'effettiva portata ed estensione della garanzia promessa.

7. La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione; rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti il quarto e il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

IL COMMENTO

di Giampaolo Miotto (*)

L'oggetto dell'assicurazione "r.c. prodotti" presenta importanti convergenze, ma anche qualche divergenza, con i presupposti della responsabilità da prodotto difettoso e riguarda il risarcimento dovuto dall'assicurato a soggetti terzi per i danni "indiretti" causati da mancanza di sicurezza dei suoi prodotti, per morte, lesioni personali ovvero distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, con esclusione dei danni risentiti direttamente dall'assicurato e di quelli "diretti" da inadempimento delle obbligazioni cui questi era tenuto. Questo oggetto può essere esteso ad ulteriori danni ovvero integrato da altre garanzie assicurative (attinenti a diverse specie di "perdite patrimoniali" subite dall'assicurato) per effetto di specifici patti contrattuali, per cui l'esatto contenuto di ogni singolo contratto assicurativo deve essere ricostruito di volta in volta in relazione alle clausole in concreto stipulate dai contraenti.

Il caso deciso ed il principio di diritto formulato dalla Cassazione

L'assicurazione della responsabilità civile "da prodotto difettoso" giunge per la prima volta all'esame della Cassazione.

La fattispecie esaminata era emblematica, sia perché ben si prestava per individuare i danni indennizzabili alla stregua di questa peculiare forma di assicurazione della responsabilità civile, sia in quanto quello difettoso era destinato a divenire il

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

componente di un prodotto "composto" e quindi il caso implicava, seppure indirettamente, una questione particolarmente discussa in materia di responsabilità da "prodotto difettoso".

Un produttore di collante ne aveva fornito una partita "rivelatasi inidonea all'uso" una volta che l'acquirente l'aveva incorporata in un "nastro adesivo", che aveva poi impiegato per confezionare delle "buste prodotte con l'applicazione di quel nastro", era stato quindi convenuto a giudizio per il risarcimento del danno conseguito ed aveva poi proposto azione di garanzia nei riguardi dell'assicuratore della sua "r.c. prodotti".

Come si legge in sentenza, l'oggetto dell'assicurazione era stato definito dalle condizioni generali con una formula ricorrente nei contratti dello stesso genere: "La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, in risarcimento... di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto di prodotti descritti in polizza - per i quali l'assicurato rivesta la qualità di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cosa diversa dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione".

L'assicuratore si era difeso eccependo che, in tal modo, il rischio assicurato era stato identificato con quello inerente alla "responsabilità civile da prodotti difettosi di cui al d.lgs. n. 206/2005, e non alla responsabilità per inadempimento contrattuale e per vizi della compravendita", nel cui ambito concettuale doveva inscrivere l'inidoneità all'uso cui era destinato il suddetto collante, ragion per cui la garanzia assicurativa prestata non era operante nel caso concreto.

Accolta in primo grado, tale difesa era stata disattesa in appello.

Il Tribunale aveva negato che il collante avesse "arrecato danno a prodotti diversi" rispetto ad esso, da ciò inferendo l'esorbitanza della fattispecie dall'ambito della disciplina della responsabilità del produttore e, dunque, dalla garanzia assicurativa prestata, conclusione che non era stata condivisa dalla Corte d'Appello, secondo la quale esso aveva invece "danneggiato il nastro adesivo sul quale è stato applicato, e così anche le buste prodotte con l'applicazione di quel nastro, tanto che gli acquirenti" avevano "contestato e restituito la merce".

La Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte distrettuale, valorizzando il fatto che "la responsabilità per danni da prodotti difettosi - oggi

regolata dagli artt. 114 ss. del Codice del consumo - è cosa diversa dalle azioni di garanzia per i vizi delle compravendite e concerne esclusivamente i danni arrecati dal prodotto difettoso alla persona o ai beni del consumatore".

La sentenza in commento sottolinea che tal genere di responsabilità non è "ricollegabile esclusivamente agli illeciti di natura aquiliana", ben potendo "derivare anche da vicende qualificabili come inadempimento contrattuale", quando "il prodotto viziato arrechi danno alla persona od ai beni del compratore", osservando che "vi è quindi un'area di convergenza e di concorso fra le azioni derivanti dalla normativa generale in tema di compravendita e quelle derivanti dalla normativa in tema di responsabilità per danni da prodotti", ciò tanto più che "la legge speciale fa espressamente salvi i diritti e le azioni spettanti al danneggiato in forza di altre leggi".

Definito questo presupposto, la Cassazione si premura di precisare quali sarebbero le fattispecie che, pur trovando tutela nelle norme codicistiche (e segnatamente quelle "in tema di garanzia per i vizi nella compravendita"), esorbiterebbero da quella specificamente prevista dal Codice del consumo per la responsabilità da prodotto difettoso e, dunque, dalla garanzia assicurativa in esame.

Secondo il giudice di legittimità "il confine" tra le due aree concettuali contermini dovrebbe essere tracciato tenendo conto da un lato del "tipo di danno di cui si chiede il risarcimento" e dall'altro dalla "qualità fatta valere" dal danneggiato.

Dal novero della tutela "consumieristica" concessa per i danni da prodotto difettoso, infatti, dovrebbero essere esclusi quei danni che "abbiano natura esclusivamente 'commerciale'", consistendo "nel pregiudizio arrecato all'operatore economico dal fatto che gli sia stata fornita della merce difettosa, in termini di maggiori difficoltà di rivendita di beni" (e ciò anche nel caso che "il difetto della fornitura abbia comportato il danneggiamento di altri beni dell'acquirente", come, secondo la Corte, sarebbe avvenuto nel caso di specie): in queste ipotesi infatti il danneggiato risulterebbe leso "non nella sua qualità di utente o consumatore, ma nell'esercizio della sua attività economica o commerciale".

Tal genere di danni sarebbe così estraneo all'ambito concettuale della "responsabilità del produttore", anche se non si potrebbe escludere che il contratto di assicurazione stipulato dalle parti ricomprenda nella garanzia in concreto prestata anche tal genere di danni, e cioè i "danni commerciali",

doendosi a tal fine accertare di volta in volta "in via di interpretazione" quale sia stata la volontà delle parti, estrapolandola dal testo contrattuale.

I presupposti del parallelismo fra la responsabilità del produttore e l'assicurazione della "r.c. prodotti"

Ovviamente quest'ultima indicazione non può che essere condivisa, posto che nel regime di libero mercato delle assicurazioni non esiste un modello contrattuale uniforme dell'assicurazione "r.c. prodotti", ma vi è il singolo contratto stipulato dai contraenti, il cui contenuto può variare non solo per la diversa descrizione del rischio assicurato in sede di definizione dell'oggetto contrattuale, quale solitamente si fa nelle condizioni generali, ma anche per effetto di specifiche estensioni di garanzia concretamente convenute ovvero di determinate condizioni particolari pattuite dalle parti.

Valutare caso per caso "quale sia la portata della garanzia assicurativa pattuita fra le parti" ovvero l'esatta estensione del rischio garantito rimane quindi sempre e comunque compito del giudice del merito, da espletare facendo corretto impiego delle regole di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 ss. c.c., come osserva la sentenza annotata.

Ciò nondimeno è innegabile che la clausola contrattuale riportata in quest'ultima, nell'esatta formulazione dianzi trascritta, sia così largamente diffusa da individuare un modello contrattuale tipico di questa forma di assicurazione della responsabilità civile, tale da poter esser assunto quale paradigma ai fini di un inquadramento sistematico della relativa fattispecie negoziale (per quanto tale modello sia suscettibile di essere modificato per effetto delle estensioni di garanzia o, al contrario,

delle clausole di esclusione che i contraenti non di rado pattuiscono).

Fatta questa premessa, la prima osservazione che emerge con immediatezza dall'esame della sentenza annotata è che questa ricostruisce l'oggetto dell'assicurazione "r.c. prodotti" predicandone il parallelismo con quello della "responsabilità per danni da prodotti difettosi... regolata dagli artt. 114 ss. del Codice del consumo" e derivandone quindi il perimetro proprio dal regime giuridico di quest'ultima.

In effetti, il lessico impiegato nella citata clausola contrattuale per descrivere l'oggetto dell'assicurazione appare per molti aspetti evocativo della disciplina dettata dagli artt. 114 ss. del D.Lgs. n. 206/2005 per la "responsabilità del produttore".

Anzitutto i danni che essa descrive come indennizzabili sono quelli "cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza", ciò che rappresenta una chiara allusione al disposto dell'art. 114 (1) e, al tempo stesso, alla nozione di prodotto difettoso precisata dall'art. 117 (2).

Inoltre, è richiesto che l'assicurato, in relazione a tali danni, "rivesta la qualità di produttore", così come prevede la citata disciplina (3).

Il fatto che il danno debba prodursi "dopo la consegna a terzi" corrisponde poi al presupposto della "messa in circolazione" del prodotto richiesto dall'art. 119.

Ed, infine, quanto mai significativa è la definizione del contenuto dei danni indennizzabili dettata dalla predetta clausola del contratto di assicurazione, posto che questi vengono identificati nella morte, nelle lesioni personali o nella "distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso", definizione questa che si pone in una simmetria linguistica pressoché perfetta rispetto a quanto previsto dall'art. 123 (4).

(1) Secondo l'art. 114 del D.Lgs. n. 206/2005, infatti, "il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto".

(2) "Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie".

(3) Si noti tuttavia che quella di "produttore", nell'accezione dettata dall'art. 115, comma 2 bis, D.Lgs. n. 206/2005, è una nozione davvero ampia, comprendendo tanto il "fabbricante del prodotto finito" o colui che si presenta come tale, appo-

nendovi il proprio marchio (art. 3, comma 1, lett. d), quanto i fabbricanti di eventuali "componenti" di tale prodotto o della sua "materia prima". E il "produttore", inoltre, non è il solo responsabile del danno da prodotto difettoso ai sensi della suddetta normativa, tale potendo essere, ove ne ricorrano i presupposti, anche l'"importatore" del prodotto nel territorio dell'Unione europea ovvero colui che si presenti come tale (art. 3, comma 1, lett. d) o il suo "fornitore" (art. 116). Questi, a sua volta, non s'identifica col solo venditore, ma anche con chi conceda un bene "in locazione o leasing" ovvero nel manutentore che inserisca nuovi componenti (anche in sostituzione di quelli difettosi o usurati) "nel bene altrui oggetto di manutenzione, riparazione, ecc." (U. Carnevali, *Responsabilità per prodotti difettosi*, in *Dei fatti illeciti*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2013, 607).

(4) "È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggi-

Pertanto il parallelismo ipotizzato dalla Cassazione appare incontestabile.

E tuttavia le conclusioni che essa ne trae non sembrano del tutto appropriate.

Dedurre dalla normativa sulla responsabilità del produttore la tesi per cui l'assicurazione r.c. prodotti riguarderebbe i soli danni "non commerciali", e cioè quelli diversi dal "pregiudizio arrecato all'operatore economico", equivale a ritenere che tale garanzia riguardi esclusivamente i danni subiti dal "consumatore" (o dagli altri soggetti ad esso assimilati), e non già quelli patiti dal danneggiato che abbia utilizzato il prodotto difettoso in qualità di "professionista" e per finalità imprenditoriali.

Con riguardo alla responsabilità da prodotto difettoso, com'è noto, questa tesi è prevalente in dottrina (5), ma ancora controversa in giurisprudenza (6).

Sotto questo profilo probabilmente l'intento della Cassazione è stato quello di conformare i principi giuridici da applicare all'assicurazione "r.c. prodotti" a quelli espressi in un suo recente arresto in tema di responsabilità del produttore (7).

Ma il parallelismo così costruito appare improprio, perché dalla formulazione della clausola contrattuale dianzi trascritta non emerge affatto una limitazione di tal genere della garanzia assicurativa, poiché il testo negoziale non prescrive che i danni cagionati a terzi dal prodotto difettoso, per essere indennizzabili, siano stati determinati da un suo uso "non professionale", conseguentemente limitandoli a quelli soli che siano stati subiti dal "consumatore" (a differenza di quel che prevede la normativa speciale per i danni da prodotto difettoso e, in particolare, l'art. 123, comma 1, lett. b, per i danni a cose).

Benché non abbia percepito questo dato di fatto, la Suprema Corte, pur cassando la sentenza impugnata, ha rilevato che "non si può neppure escludere, in astratto, che la polizza assicurativa di cui qui si tratta coprisse anche i rischi di danni 'commerciali' (e quindi quelli cagionati al professionista) ed ha quindi rimesso al giudice del rinvio il complessivo esame delle "clausole del contratto di assicurazione", al fine di valutare quale fosse in concreto l'estensione della garanzia pattuita dalle parti.

giato".

(5) U. Carnevali, *op. cit.*, 573: "Un prodotto difettoso può recare danno anche a soggetti economici che ne fanno uso per scopi produttivi... Questi casi non rientrano nell'ambito degli artt. 114-127 c. cons., che riguardano il solo danno arrecato al consumatore". Nello stesso senso: L. De Benedetto, *Legittimazione ad agire, oneri probatori del danneggiato, confermi richiami della Suprema Corte in materia di responsabilità da prodotto difettoso*, in *Corr. giur.*, 2014, 39. Ma per altri Autori, dalla diversa formulazione della lett. a) e della lett. b) del comma 1 dell'art. 123, D.Lgs. n. 206/2005 dovrebbe trarsi "la duplice conclusione per cui da un canto, per i danni all'integrità fisica derivanti dal prodotto difettoso, sia tutelato anche il mero utilizzatore (consumatore o professionista che sia); dall'altro, le cose per le quali sia normalmente previsto un uso esclusivamente professionale o aziendale e che vengano danneggiate dal prodotto difettoso non sono risarcibili" (C. Baldassarre, *Responsabilità del produttore: danno risarcibile, onere della prova e logica giuridica*, in questa *Rivista*, 2014, 5, 506; nello stesso senso: G. Ponzanelli - R. Pardolesi, *Commentario La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1989, 633; G. Stella, *La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso nel nuovo codice del consumo*, in *Resp. civ. prev.*, 2006, II, 1600).

(6) Cass. 22 agosto 2013, n. 19414 (in questa *Rivista*, 2014, 5, 489, con nota di C. Baldassarre, *Responsabilità del produttore: danno risarcibile, onere della prova e logica giuridica*) afferma con sicurezza che, quanto meno con riguardo al risarcimento del danno alle cose, "la tutela sostanziale predisposta dal D.P.R. n. 224 del 1998, art. 11, comma 1, lett. b)... debba essere circoscritta in ragione ed in funzione della indicazione che si desume dallo stesso tenore della norma e, dunque, con esclusione della cosa destinata all'"uso professionale", posto che quella disposizione (così come oggi l'art. 123, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 206/2005) la limitava alle cose "di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato" (in tal senso si veda pure:

Trib. Alessandria 12 febbraio 2009, in *Corr. mer.*, 2009, 4, 362). Al contrario, la coeva Cass., Sez. III, 29 maggio 2013, n. 13458 (in questa *Rivista*, 2014, 5, 494, con nota di Baldassarre citata; nonché in *Corr. giur.*, 2014, 1, 31, con nota di L. De Benedetto, *Legittimazione ad agire, oneri probatori del danneggiato, confermi richiami della Suprema Corte in materia di responsabilità da prodotto difettoso*), seppure in un caso di danno da lesioni personali, afferma con altrettanta sicurezza che "legittimati ad agire sulla base delle specifiche disposizioni dettate dalla suddetta disciplina sono, dunque, tutti i soggetti che in qualche modo si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'"utilizzatore" in senso lato e, quindi, indubbiamente ad una persona fisica - come è reso evidente dall'identificazione del danno risarcibile in quello "cagionato dalla morte o da lesioni personali" e dalla limitazione dei danni materiali risarcibili - ma non esclusivamente al "consumatore" o utilizzatore non professionale. Né l'attuale collocazione della disciplina all'interno del Codice del consumo può indurre ad adottare una nozione di "danneggiato" in senso stretto, limitata alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. In contrario senso si deve, infatti, osservare che l'opzione ermeneutica, suggerita da parte ricorrente, è contraddetta dall'assenza nella normativa all'esame di uno specifico riferimento al "consumatore" e che, a favore di un'interpretazione la più lata possibile, depone il dato testuale, rappresentato dal più generico richiamo al soggetto "danneggiato" (in tal senso si vedano pure: Trib. Bari, Sez. II, 28 settembre 2010, in Banca dati *Pluris*; Trib. Milano 31 gennaio 2003, Ferrara c. Soc. La Vetroscala, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 1151, con nota di S. Della Bella, *Cedimento di scala estensibile e responsabilità del produttore - progettista: la nozione di danneggiato nella disciplina sulla responsabilità del produttore*).

(7) Infatti, in ciò la Corte pare rinviare al principio espresso, seppur limitatamente ai danni alle cose cagionati da prodotto difettoso, in Cass. n. 19414/2013, cit.

Ad ogni modo, pare evidente che le indicazioni che possono ricavarsi dal rilevato parallelismo fra disciplina della responsabilità del produttore ed oggetto della garanzia assicurativa "r.c. prodotti" non possono riguardare la limitazione di quest'ultima ai soli danni cagionati dal prodotto difettoso ai "consumatori", escludendo quelli subiti invece dai "professionisti".

Il "danno da difetto del prodotto" tipico della garanzia "r.c. prodotti"

Per ricostruire l'esatto contenuto della garanzia in discussione è piuttosto necessario soffermarsi sul contenuto della clausola contrattuale precisata, utilizzando gli spunti che se ne possono ricavare per confrontarli con la normativa codicistica e con quella dettata per la responsabilità del produttore, al fine di selezionare quali siano i danni effettivamente indennizzabili in virtù di tale garanzia.

A questo scopo pare opportuno focalizzare tre diversi profili, dai quali trarre poi una sintesi.

Il primo riguarda una constatazione apparentemente banale, ma in realtà di non poca importanza ai fini di circoscrivere l'oggetto della garanzia in esame.

Quella di cui si discute appartiene al *genus* dell'assicurazione della responsabilità civile, nella quale l'obbligazione dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 c.c., consiste nel "tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto".

La struttura tipica di questa specifica garanzia trova riscontro nel testo contrattuale richiamato, laddove per definirne l'oggetto viene riprodotta la classica formulazione che fa riferimento ai "danni involontariamente cagionati a terzi".

Non è pertanto indennizzabile la restituzione del corrispettivo percepito dall'assicurato inadempiente, che, pur gravando sull'assicurato, non costituisce il risarcimento di un danno, ma la conseguenza dell'effetto restitutorio prodotto dalla risoluzione

per l'inadempimento sulle prestazioni già eseguite, a norma di quanto disposto dall'art. 1458 c.c.

Eguale fuori garanzia sono le spese sostenute dall'assicurato per "ritirare" il singolo prodotto difettoso ovvero un'intera serie di prodotti connotata da un difetto costruttivo comune, in conseguenza dei danni cagionati da alcuni singoli esemplari o anche solo dei possibili danni paventati a seguito della scoperta del difetto, posto che pure le spese di tale "ritiro" non rappresentano un danno recato a terzi (8) (e cioè a soggetti estranei al rapporto assicurativo).

Allo stesso modo, non sono indennizzabili, perché estranei all'assicurazione della responsabilità civile, tutti gli altri danni subiti direttamente dall'assicurato e non consistenti nell'esborso di somme da questi sostenute per risarcire i danni cagionati a terzi.

Ciò che è indennizzabile dunque non è il danno patito dal (solo) assicurato, ovvero quello che nel lessico assicurativo viene identificato come "danno diretto", ma esclusivamente il danno cagionato a terzi.

È ben vero che anche quest'ultimo, come il "danno diretto", si ripercuote sul patrimonio dell'assicurato, che è obbligato (dalla legge e/o dal contratto) a risarcirlo, e che quella della responsabilità civile è un'assicurazione del patrimonio. Tuttavia, il rischio da esso garantito concerne i danni risentiti da soggetti diversi dall'assicurato, i cui effetti vanno a gravare sul patrimonio dell'assicurato solo eventualmente ed indirettamente, in conseguenza della richiesta di risarcimento a questi rivolta dal terzo danneggiato.

Il secondo profilo riguarda invece la causa dei danni indennizzabili, che dev'esser rappresentata da un "difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'assicurato rivesta la qualità di produttore".

Il danno deve esser stato cagionato dal difetto di un prodotto che sia il risultato della specifica attività imprenditoriale indicata nel contratto di assicurazione come quella esercitata dall'assicurato e per la quale, dunque, egli rivesta la qualità di "produttore" in relazione allo specifico prodotto che ha causato il danno.

(8) Il rischio inerente ad un'evenienza di tal genere può, tuttavia, essere oggetto di una apposita "estensione di garanzia" dell'assicurazione prestata per la "r.c. prodotti" o può addirittura formare oggetto di una specifica garanzia assicurativa "ritiro prodotto" (per i relativi costi) o "rimpianto prodotto" (comprendente anche i costi della sostituzione del prodotto difettoso). Si noti come la dottrina abbia osservato che in tal caso non si ha assicurazione della responsabilità civile, bensì un'assicurazione contro le perdite patrimoniali: "Trattasi di una vera e pro-

pria polizza contro le perdite patrimoniali, che nulla ha a che vedere con la garanzia della responsabilità civile, posto che la garanzia non ha per oggetto la tutela del patrimonio dell'assicurato da esborsi per richieste risarcitorie avanzate da terzi, e si riguarda gli esborsi che l'assicurato deve sostenere, anche in assenza di danni a terzi, in conseguenza della difettosità del prodotto o di una carenza di sicurezza dello stesso" (I. Partenza, *L'assicurazione della responsabilità civile generale*, Milano, 2009, 211).

Questa ulteriore specificazione, attinente alla causa del danno, introduce un aspetto decisivo ai fini della delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione, vale a dire quello attinente alla nozione stessa di "prodotto difettoso", per la quale il parallelismo dianzi evidenziato si rivela di fondamentale importanza.

Come si è già osservato, l'espressione utilizzata dalla clausola contrattuale in esame rinvia inequivocabilmente al disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 206/2005, che qualifica come "difettoso" un determinato prodotto quando esso "non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui" quelle esplicitamente indicate dalla medesima disposizione.

Non è questa la sede per approfondire l'analisi della definizione del "difetto" cui consegue la responsabilità del produttore (9) e tuttavia appare di fondamentale importanza, ai fini del tema in discussione, evidenziarne i tratti essenziali.

La dottrina conviene sul fatto che il difetto rilevante ai fini dell'art. 117 è quello che inerisce alla "relazione tra il modo di essere del prodotto ed il consumatore con riferimento alle legittime aspettative di sicurezza di quest'ultimo", precisando che "il fulcro di tale definizione normativa di "difetto" è dato dalle legittime attese di sicurezza di chi fa uso del prodotto" (10), definibili anche in relazione alla nozione di "sicurezza" del prodotto che si ricava dal disposto dell'art. 103 (11).

Prodotto difettoso è, dunque, sinonimo di prodotto "insicuro" (12).

Anzi, come è stato osservato, la stessa denominazione di "prodotto difettoso" appare essere un tributo al lessico giuridico del nostro codice civile più che un'espressione appropriata al contenuto che dovrebbe significare, rispetto al quale sarebbe ben più conveniente parlare di "prodotto dannoso" (13).

Per "prodotto difettoso" o, meglio, "dannoso" si deve intendere quello "che, a causa di una sua non perfetta progettazione o inadeguata sperimentazione ovvero a causa di una sua difettosa o inaccurata costruzione, può essere pericoloso per l'integrità fisica e per i beni di coloro che ne facciano uso o di coloro che, pur non facendone uso, si trovino esposti, occasionalmente o meno, al pericolo" (14).

Tal genere di prodotto è quindi contraddistinto dal fatto "di esporre le persone a un rischio irragionevole di subire un danno alla salute o ai beni" (15).

Questa definizione evidenzia in modo sufficientemente chiaro la diversità della nozione di "prodotto difettoso" delineata dall'art. 117, in relazione alle anzidette, "legittime" aspettative di sicurezza, rispetto a quella, completamente diversa, della cosa venduta che si riveli affetta da vizi (quale è dettata dall'art. 1490 c.c.) ovvero mancante delle qualità pattuite o comunque ad essa "essenziali" (alla stregua del disposto dell'art. 1497 c.c.).

Nei casi disciplinati dal codice, infatti, ciò che rileva non è la mancanza di sicurezza del prodotto, bensì l'inidoneità dalla cosa venduta all'uso cui è destinata oppure la sua difformità da quanto contrattualmente convenuto o dallo standard qualitativo di riferimento.

Nel primo caso il prodotto è insicuro, nel senso testè chiarito, nel secondo, invece, la cosa veduta è semplicemente inidonea all'uso cui è destinata o comunque manca di qualità dovute, mentre non necessariamente è anche insicura (16).

Si badi che questa differenza concettuale è sottolineata dallo stesso Codice del consumo, laddove accanto alla disciplina dettata per la responsabilità da prodotto difettoso, ha previsto quella del produttore per il "difetto di conformità" del prodotto "dal contratto di vendita" (artt. 128 ss., D.Lgs. n. 206/2005), fondandola anche sulle nozioni di ido-

(9) Al riguardo si vedano: U. Carnevali, *op. cit.*, 615 ss.; C. Castronuovo, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 690 ss.; P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 717; E. Rajneri, *L'ambigua nozione di prodotto difettoso al vaglio della Corte di Cassazione italiana e di altre Corti europee*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, 630 - 632; L. Cabella Pisu, *Ombre e luci nella responsabilità del produttore*, in *Contr. e impr.*, 2008, 3, 626 ss.

(10) U. Carnevali, *op. cit.*, 615, nt. 1.

(11) Che definisce il "prodotto sicuro" come quello "qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle perso-

ne".

(12) Si noti come, peraltro, in dottrina si sia sostenuto che "prodotto insicuro non significa prodotto intrinsecamente pericoloso: è sufficiente che esso non offra la stessa sicurezza dei prodotti della medesima serie (difetto di fabbricazione)" (L. Cabella Pisu, *op. cit.*, 626).

(13) U. Carnevali, *Nuovi prodotti dannosi*, in *Enc. giur.*, [http://www.treccani.it/enciclopedia/nuovi-prodotti-dannosi_\(X-XI-Secolo\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/nuovi-prodotti-dannosi_(X-XI-Secolo)/).

(14) U. Carnevali, *op. ult. cit.*

(15) U. Carnevali, *op. ult. cit.*

(16) "Un prodotto di qualità scadente non per questo è pericoloso. Se invece l'inefficacia del prodotto è causa di danni ad altri beni dell'utente, nel senso che pregiudica l'interesse dell'utente alla sicurezza di altri suoi beni (*rechtsgutsbezogene Sicherheitsinteressen*) siamo nell'ambito dell'art. 117 c. cons." (U. Carnevali, *Responsabilità per prodotti difettosi...*, 617).

neità all'uso del prodotto venduto e della sua conformità alle qualità "presentate" dal venditore ovvero di quelle "abituale di un bene dello stesso tipo" e prevedendo un'azione speciale che affianca quelle codicistiche (art. 135).

È, dunque, in questo senso che va inteso il corretto richiamo della sentenza annotata alla diversità tra responsabilità del produttore e azioni di garanzia tipiche del contratto di vendita.

La conseguenza pratica di tali considerazioni è che "se vengono semplicemente deluse le aspettative dell'utente, nel senso che viene semplicemente pregiudicato il suo interesse (economico o non economico) all'uso del prodotto (*gebrauchsinteresse*), siamo fuori dagli interessi tutelati" dalla normativa dettata per la responsabilità del produttore (17): l'inidoneità o la difformità delle cose vendute, di per sé sola, non rende pericoloso il prodotto difettoso e, dunque, accessibile la tutela apprestata dall'art. 114 ss., D.Lgs. n. 206/2015 (18).

La netta distinzione tra "danni da inadempimento" del contratto di vendita e "danni da prodotto difettoso" assume pertanto un preciso significato anche ai fini dell'assicurazione della "r.c. prodotti", il cui oggetto è limitato a questi ultimi.

Infatti, come si è visto, la nozione di "danni involontariamente cagionati a terzi da difetto di prodotti... per i quali l'assicurato rivesta la qualità di produttore" implica un inequivocabile rinvio alla disciplina della responsabilità del produttore con riguardo alla definizione di prodotto difettoso rilevante ai fini dell'enucleazione dei danni da questo cagionati ed alla individuazione della causa dei danni indennizzabili, cui i contraenti attribuiscono rilievo ai fini di delimitare l'oggetto dell'assicurazione.

In molti contratti tale intenzione delle parti è resa manifesta da una specifica clausola che annovera tra le "esclusioni" dalla garanzia anche "le spese di sostituzione e/o riparazione del prodotto difettoso, nonché l'importo pari al suo controvalore", che costituiscono tipici "danni diretti" da inadempimento ovvero gli effetti restitutori della risoluzione.

A questo riguardo si deve, quindi, concludere che non ogni danno da inadempimento del contratto di vendita, conseguente vuoi a vizi della cosa venduta, vuoi alla mancanza di qualità promesse o essenziali, rientra nella garanzia prevista dall'assicurazione "r.c. prodotti", ma solo quello che, in concreto, è causalmente riconducibile ad un difetto di sicurezza del prodotto, e cioè alla lesione delle legittime aspettative di sicurezza del terzo danneggiato.

Pertanto, sono indennizzabili in virtù dell'assicurazione della "r.c. prodotti" non già i "danni diretti" prodotti dall'inadempimento contrattuale sul patrimonio del terzo danneggiato, ma solamente i danni cagionati a quest'ultimo dalla pericolosità del prodotto, e cioè dalla sua mancanza di sicurezza, i quali sono tutti ed indubbiamente "danni indiretti" o "danni consequenziali", come si vedrà.

Questo assunto trova, invero, conferma dall'esame della clausola contrattuale in discussione sotto un terzo ed ultimo profilo, riguardante la descrizione della natura dei danni indennizzabili, con riferimento a quelli "per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento della cosa diversa dal prodotto difettoso".

Ai fini di una corretta identificazione dell'oggetto della garanzia appare particolarmente significativa la determinazione dei danni alle cose indennizzabili, laddove viene precisato che questi sono limitati alle sole cose distrutte o deteriorate che siano diverse dal prodotto difettoso.

La perdita o l'alterazione del prodotto che, per la sua mancanza di sicurezza, ha causato il danno non sono dunque indennizzabili, ma sono escluse dalla garanzia.

Spostando l'attenzione sulla natura degli altri danni indennizzabili, vale a dire quelli consistenti nella morte ovvero nelle lesioni subite da una persona, è possibile cogliere che anche questi sono connotati dall'alterità rispetto al prodotto difettoso che li cagiona: la persona che patisce il danno è indubbiamente altro dal prodotto in questione.

Si coglie in tal modo una indiscutibile analogia fra le diverse tipologie di danni indennizzabili in

(17) U. Carnevali, *Responsabilità per prodotti difettosi*..., 617. Si noti che l'Autore riporta quale caso tipico di un difetto non rilevante ai fini della responsabilità del produttore proprio un caso simile a quello esaminato dalla Cassazione con la sentenza annotata: "si pensi al caso in cui una colla non ha l'efficacia adesiva attesa dal suo utente o dichiarata dal fabbricante".

(18) Ciò non toglie ovviamente che l'acquirente difettoso possa giovare delle azioni di diritto comune "per ottenere il risarcimento di quei danni a cose non risarcibili in base all'art.

123, 1° co., lett. b)" e fra questi "ad esempio, il valore dello stesso prodotto difettoso andato distrutto o danneggiato a causa della sua natura difettosa" (U. Carnevali, *Responsabilità per prodotti difettosi*..., 572, ma anche 690). Questo specifico danno, come si è visto, esorbita invece non solo dalla tutela prevista per la responsabilità del produttore, ma anche dalla garanzia prestata dall'assicurazione "r.c. prodotti", trattandosi di un danno risentito non già da un terzo rispetto al rapporto assicurativo, ma dall'assicurato stesso.

virtù dell'assicurazione "r.c. prodotti", posto che tutti sono accomunati dal fatto che l'entità danneggiata, sia essa una persona o una cosa, dev'essere "altro" rispetto al prodotto difettoso.

L'alterità dell'entità danneggiata rispetto al prodotto difettoso è, dunque, sempre indispensabile perché il danno sia indennizzabile.

Speculare a questo connotato del danno che qui interessa è un'altra sua caratteristica, per cui esso trova sì origine nel prodotto difettoso, ma non colpisce quest'ultimo, bensì da esso si propaga ad altro.

La sintesi di queste considerazioni è la seguente: l'oggetto dell'assicurazione "r.c. prodotti" ricomprende quei danni cagionati dal prodotto difettoso non già all'assicurato, ma ai terzi, che non derivino dal mero inadempimento contrattuale, e cioè dall'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata o dalla mancanza di qualità promesse o essenziali, ma dalla carenza di sicurezza del prodotto e riguardino inoltre un oggetto (persona o cosa) diverso dal prodotto difettoso.

Convergenze e divergenze tra responsabilità del produttore ed assicurazione "r.c. prodotti"

Sulla base di questa conclusione è ora possibile approfondire i caratteri peculiari dell'assicurazione "r.c. prodotti" e verificare quali siano le loro reali "convergenze" con la disciplina della responsabilità da prodotto e le loro eventuali divergenze da quest'ultima.

In proposito è semplice ribadire che nel perimetro della garanzia "r.c. prodotti" ricadono quelli stessi danni causati dal prodotto difettoso subiti da

soggetti diversi dall'assicurato che riguardino altro dal prodotto stesso, e cioè le persone o le cose diverse da questo, e che consistano nella morte, nelle lesioni personali ovvero nella distruzione o deterioramento di tali cose.

In ciò si constata una totale convergenza tra oggetto dell'assicurazione in esame e la normativa dettata dagli artt. 114 ss., D.Lgs. n. 206/2005.

Anzi, se si approfondisce l'analisi, si può cogliere una sorprendente convergenza anche con la disciplina codicistica del contratto di vendita.

Come si è detto, dalla garanzia "r.c. prodotti" è escluso il danno contrattuale da inadempimento in senso stretto, e cioè quello che la dottrina definisce quale "danno da lesione della aspettativa fondata sul contratto", distinguendolo dai danni "conseguenziali", riguardanti invece altri "accadimenti dannosi che dall'inadempimento possano conseguire" (19).

Tale distinzione è ricavata dal disposto dell'art. 1494 c.c. per il risarcimento del danno dovuto dal venditore inadempiente, a proposito del quale si parla di "danni diretti" (20) e "danni indiretti" (21).

È utile ricordare la sostanziale diversità esistente fra queste due categorie di danni, l'una inerente all'inadempimento in sé considerato ed alla "mancata realizzazione dell'obiettivo che il contratto si proponeva" (22), l'altra invece solo conseguente all'inadempimento ed identificata nei "danni derivati dai vizi della cosa" (23).

A questi soli danni, secondo la dottrina dominante (24), allude il secondo comma dell'art. 1494 c.c., laddove fa riferimento proprio ai "danni derivati dai vizi della cosa" (25).

(19) A. Di Majo, *Le tutele contrattuali*, estratto, Torino, 2012, 109. Così l'Autore sottolinea la diversità delle due categorie di danno. Nello stesso senso: G. Villa, *Danno e risarcimento contrattuale*, in V. Roppo (a cura di), *Trattato del contratto*, Milano, 2006, 953.

(20) In questo contesto ovviamente con l'espressione "danni diretti" si fa riferimento a quelli subiti dall'acquirente della cosa venduta, e non a quelli risentiti direttamente dal venditore-assicurato. Si tratta pertanto di danni completamente diversi da quei "danni diretti" che, nel lessico assicurativo, identificano i pregiudizi patiti direttamente dall'assicurato (e non da soggetti terzi rispetto al contratto di assicurazione).

(21) S. Ferreri, *Obbligazioni e responsabilità del venditore*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Rodolfo Sacco, *La Vendita*, 2006, 232. Al riguardo l'Autore precisa: "Generalmente si contrappongono le prime perdite alle seconde parlando di danni diretti e indiretti o consequenziali". In nt. 319 il medesimo esemplifica quest'ultima categoria di danni in tal modo: "comprenditive di pregiudizio ad altre proprietà, lesioni personali, diffusione di contagio, svilimento del prodotto finale che include il bene difettoso".

(22) I "danni diretti" da inadempimento consistono nell'"interesse positivo", e cioè nelle "perdite economiche per effetto dell'inidoneità all'uso del bene o del suo minor valore" (R. Calvo, *La tutela per vizi e difetti qualitativi*, in *Vendita e Vendite*, in V. Roppo (a cura di), *Trattato dei contratti*, Milano, 2014, 312), quali il "la differenza fra quello che sarebbe stato il valore obiettivo della cosa senza vizi e il valore contrattuale di essa, e cioè il prezzo convenuto, ove questo sia stato inferiore al primo" (D. Rubino, *La compravendita*, Milano, 1971, 820) o il mancato guadagno "per la perdita della clientela sviata dal discredito commerciale o dalla risonanza dell'evento" (R. Calvo, *ibidem*). Per una casistica esemplificativa, si veda D. Rubino, *op. cit.*, *ibidem*.

(23) S. Ferreri, *op. cit.*, 232.

(24) D. Rubino, *La compravendita*, Milano, 1962, 823.

(25) Si noti come alcuni autori qualifichino quelli indicati nel primo comma dell'art. 1494 c.c. quali danni "commerciali", per i quali sarebbe concessa un'azione di natura contrattuale, mentre l'azione attribuita per quelli previsti dal secondo comma, secondo alcuni, avrebbe natura aquiliana (A. Luminoso, *La compravendita: corso di diritto civile*, Torino, 2011, 299), opi-

Questa seconda specie di danni, a ben guardare, appartiene ad un genere che trascende la disciplina dettata dal codice per il contratto di vendita, poiché, come è stato acutamente osservato, essa si rinviene anche in quella riguardante molti altri contratti per i quali "il legislatore imputa a chi consegna un bene la responsabilità per i danni che il bene può produrre in conseguenza di difetti in esso esistenti" (26): è il caso del comodato (art. 1812 c.c.), della locazione (art. 1578 c.c.) e del deposito (art. 1781 c.c.) (27).

Pertanto quella dei danni cagionati dai vizi della *res tradita* è una categoria che ben si presta ad una generalizzazione e presenta dei caratteri tipici ben precisi.

Sotto questo profilo, i danni che vengono causati non già dall'inadempimento, ma proprio "dai vizi della cosa" ovvero quella dei "danni indiretti o consequenziali", è contraddistinta da un aspetto del tutto peculiare: l'entità che patisce il danno è una persona o una cosa diversa da quella venduta (ed affetta da vizi o da mancanza di qualità) (28) e viene danneggiata per effetto delle conseguenze del vizio che si propagano dalla cosa consegnata.

Pure nel caso dei "danni consequenziali" causati dalla cosa venduta ricorre quindi quell'alterità (29) che, come si è visto, caratterizza il danno considerato dalla garanzia "r.c. prodotti".

Ed anche in questa ipotesi, poi, è semplice inferire che il danno, non essendo stato causato dall'inadempimento in sé, viene invece cagionato da un vizio o da una mancanza di qualità che sia trasmessa nella mancanza di sicurezza della cosa veduta, per modo che questa si deve qualificare proprio come "prodotto difettoso" ai diversi fini della responsabilità del suo produttore.

Si noti che, ai fini di quest'ultima, il prodotto difettoso deve essere stato "messo in circolazione" dal produttore, ciò che, stando al disposto dell'art. 119, D.Lgs. n. 206/2005, avviene "quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore...".

Pertanto anche i "danni indiretti" previsti dall'art. 123 sono cagionati da una *res tradita* (30), così come avviene per quelli della categoria di matrice codicistica cui si è prima fatto riferimento: anche in questo caso il parallelismo è assoluto.

In altre parole, i danni da "prodotto difettoso" di cui, all'art. 123 del D.Lgs. n. 206/2005 indiscutibilmente si collocano nella categoria dei "danni indiretti" causati dai vizi della cosa venduta (31).

Questa constatazione evidenzia come, in realtà, l'oggetto dell'assicurazione "r.c. prodotti", che proprio e solo quei danni individua come l'oggetto della garanzia prestata dall'assicuratore, si ponga per questo aspetto non solo in perfetta convergenza con la disciplina dettata in materia di responsabilità del produttore, ma anche con quella codicistica del contratto di vendita (e, più in generale, con i principi giuridici che si possono estrapolare dalle norme di diritto comune con riguardo ai danni causati dai vizi della *res tradita* nei contratti implicanti la consegna di una cosa).

Ciò nel senso che l'oggetto dell'assicurazione, in questo caso, riguarda proprio e solo alcuni dei "danni indiretti" causati dai vizi della cosa venduta, e cioè quelli che il produttore è tenuto a risarcire in virtù della disciplina speciale, escludendo invece tutti quelli che la dottrina definisce come "danni diretti", e cioè quelli derivanti non già dai vizi della cosa, ma dall'inadempimento stesso (32) (che sarebbero invece risarcibili in virtù delle norme di diritto comune).

nione questa tuttavia contrastata dalla dottrina maggioritaria (per tutti si veda D. Rubino, *op. cit.*, 823).

(26) S. Ferreri, *op. cit.*, 233.

(27) S. Ferreri, *ibidem*.

(28) A questo proposito efficacemente osserva A. Di Majo (*op. cit.*, 109): "Essere fuori dall'aspettativa di adempimento significa che il danno si pone oltre l'adempimento. Il danno subito da cosa diversa da quella affetta da vizi ed oggetto del contratto sta oltre l'adempimento del contratto. Lo stesso dicasi del danno subito dalla persona del contraente a causa o in occasione dell'esecuzione del contratto... Basta pensare a tale riguardo... al danno (ulteriore) risultante da prestazioni affette da vizi o al danno che lo stesso contraente può subire nella propria persona o nelle proprie cose in occasione o a causa dell'esecuzione del contratto".

(29) "Il venditore, aggiunge l'art. 1494, comma 2, deve altresì risarcire con parlatore i danni derivati dei vizi della cosa: danni di varia natura che non colpiscono direttamente quest'ultima ma da essa si propagano (per fermentazione, contagio, ecc.)" (P. Greco - C. Cottino, *Della compravendita*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna/Roma, 1966, 224; al riguardo si veda pure D. Rubino, *op. cit.*, 823).

logna/Roma, 1966, 224; al riguardo si veda pure D. Rubino, *op. cit.*, 823).

(30) L. Cabella Pisu, *op. cit.*, 630.

(31) Anche se occorre precisare che i danni da morte, da lesioni personali e da distruzione o deterioramento delle cose diverse dal prodotto difettoso non esauriscono la categoria dei "danni indiretti" causati dalla cosa venduta, posto che questa comprende anche svariati danni di natura patrimoniale che la cosa viziata può cagionare all'acquirente (ad esempio: danni da sospensione di attività industriali, commerciali o di altro genere...). "In caso di danno a cose diverse dal prodotto difettoso è risarcibile il pregiudizio consistente unicamente nella perdita della cosa distrutta o nel suo minor valore a seguito del suo deterioramento, mentre non è risarcibile il suo danno "ulteriore" che eventualmente derivi da tale distruzione o deterioramento" (U. Carnevali, *Responsabilità per prodotti difettosi* ..., 689; contra: M. Franzoni, *La responsabilità del produttore*, in *Trattato del Codice civile*, diretto da F. Galgano, 1989, 215).

(32) Si noti la sorprendente corrispondenza di tale conclusione col contenuto di una risalente giurisprudenza, riferita a contratti di assicurazione per la responsabilità del produttore

In tal modo il cerchio si chiude, tracciando una perfetta corrispondenza tra oggetto dell'assicurazione e contenuto delle norme di diritto speciale dettate per la responsabilità del produttore, escludendo invece quegli altri danni "contrattuali" che pur sarebbero risarcibili in virtù delle norme sulla vendita (ai sensi del primo comma dell'art. 1494 c.c.).

Si noti che sotto il profilo linguistico l'allusione al danno di "natura esclusivamente commerciale" che, secondo la sentenza annotata, sarebbe escluso dalla normativa speciale e dunque (salvo verifica delle clausole contrattuali in concreto stipulate) pure dall'oggetto dell'assicurazione della "r.c. prodotti", in virtù del parallelismo dianzi richiamato, evoca proprio i danni "diretti" derivanti dall'inadempienza del contratto di compravendita, così riecheggiando una denominazione (danni "commercials") proposta da una parte della dottrina (33).

In tal modo la Suprema Corte esprime, quindi, un concetto indubbiamente corretto, anche se in una forma che non appare delle più felici.

Sin qui, dunque, le "convergenze" fra assicurazione "r.c. prodotti" e disciplina del danno da "prodotto difettoso".

Al di là di queste, tuttavia, vi è più di qualche "divergenza", e di notevole importanza.

Anzitutto, come si è visto, il "danneggiato" che è legittimato a valersi dell'azione prevista dall'art. 114, D.Lgs. n. 206/2005 è il "consumatore", sia esso l'"acquirente, utilizzatore a qualsiasi titolo, innocent bystander" (34), ma non il "professionista".

Al contrario, la clausola contrattuale dianzi citata non fa riferimento a limitazioni di tal genere.

Essa è focalizzata sul "danno" che è oggetto della garanzia, specificandone le caratteristiche sotto vari profili, come si è visto, ma non si occupa del "danneggiato", che può quindi rivestire qualsiasi qualifica, compresa quella di utilizzatore professionale del prodotto difettoso.

Ne consegue che pure i danni recati a quest'ultimo rientrano nell'oggetto della garanzia "r.c. prodotti".

Si tratta di una "divergenza" di non poco conto, com'è facile comprendere ove solo si considerino i danni alle persone (lavoratori, collaboratori del "professionista", oltre a quest'ultimo) e alle cose (impianti produttivi, magazzino, altri beni aziendali di diversa natura...) che un prodotto difettoso può causare ad un soggetto che eserciti attività imprenditoriale o professionale.

Una seconda diversità riguarda i danni a cose indennizzabili, posto che la citata clausola contrattuale non riproduce la limitazione prevista dall'art. 123, che li circoscrive a quelli cagionati alle cose "di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato" che siano "principalmente" utilizzate dal danneggiato proprio per questa finalità.

Anche in questo caso il contenuto negoziale non contempla alcuna esclusione, per cui tutte le cose diverse dal prodotto difettoso, comprese quelle normalmente non destinate all'uso privato ed in concreto non usate dal danneggiato per questo scopo (ma per fini industriali, commerciali, professionali...), cui si siano propagati i danni originati dal difetto sono suscettibili di dar luogo all'indennizzo previsto dall'assicurazione "r.c. prodotti".

Un'ulteriore divergenza concerne il ruolo di "produttore" che l'assicurato deve rivestire.

Come si è visto, per tale la normativa speciale non intende solo il fabbricante del prodotto difettoso (ma anche quello dei suoi componenti, l'"importatore" del prodotto nell'UE, il "fornitore"...), mentre invece l'assicurazione "r.c. prodotti" si pone in un'altra prospettiva, posto che delimita l'ambito dei danni indennizzabili con riguardo a quelli cagionati dai prodotti difettosi che siano il risultato della specifica attività che l'assicurato ha dichiarato in polizza di esercitare.

Ciò si ricava dal contenuto della clausola summenzionata, laddove fa riferimento ai "rischi per i quali è stata stipulata l'assicurazione", sicché, a questi fini, non rileva tanto accertare quale, in concreto, sia stata la posizione che l'assicurato abbia assunto nei confronti del terzo danneggiato (se di "produttore" di un componente, "fornitore" del prodotto finito o altra ancora), ma solo se il pro-

stipulati in epoca ben anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 224/1988, secondo la quale l'oggetto della garanzia prevista da tali contratti era la responsabilità extracontrattuale del venditore per i danni cagionati ai terzi dell'"intrinseca pericolosità" dei suoi prodotti: "La responsabilità del venditore nei confronti del compratore, per i vizi della cosa venduta, ha natura contrattuale anche con riguardo al risarcimento dei danni che la difettosità della cosa abbia provocato ad altri beni del compratore medesimo (nella specie, danni che un raccordo di riscaldamento, affetto da vizi, aveva arrecato ai locali nei quali era

stato montato). La suddetta responsabilità, pertanto, esula dalla garanzia assicurativa, che copra il venditore con esclusivo riferimento alla responsabilità civile di natura extracontrattuale, per eventi determinati dall'intrinseca pericolosità della cosa" (Cass., Sez. I, 15 giugno 1988, n. 4089, in *Mass. Giust. civ.*, 1988, 6).

(33) Si veda in S. Ferreri, *op. cit.*, 232, nt. 318.

(34) U. Carnevali, *Responsabilità per prodotti difettosi ...*, 608, nonché 572.

dotto difettoso sia riconducibile alla sfera di attività imprenditoriale propria che l'assicurato ha dichiarato, in sede contrattuale, di esercitare e di voler assicurare.

L'assicurazione "r.c. prodotti" e il prodotto composto

Il caso deciso dalla sentenza annotata riguardava una fattispecie assai dibattuta dalla dottrina, non solo italiana, che si è occupata della responsabilità del produttore, vale a dire quella del "prodotto composto".

Per tale s'intende quel prodotto che assembla in sé componenti diversi, fabbricati da differenti produttori, per modo che l'impresa che lo "mette in circolazione" non lo produce interamente, ma incorpora in esso anche prodotti fabbricati da altre imprese.

Ci si è chiesti se il prodotto finito che, a causa del difetto di un suo componente, venga distrutto o deteriorato possa considerarsi una "cosa diversa dal prodotto difettoso", in modo che il danno che ne consegue sia risarcibile ai sensi dell'art. 123, D.Lgs. n. 206/2005.

Al riguardo le opinioni non sono univoche (35).

Che la vasta casistica dei prodotti composti presenti sul mercato si presti a qualche pericoloso scivolone in materia di assicurazione "r.c. prodotti" è dimostrato proprio dalla vicenda processuale esaminata dalla Cassazione nel caso in esame.

La sentenza d'appello, infatti, aveva ritenuto indennizzabile il danno causato all'acquirente del collante difettoso perché avrebbe danneggiato il nastro adesivo e poi le buste cui questi l'aveva incorporato, provocando le contestazioni dei suoi clienti.

Questa decisione, tuttavia, non poteva essere condivisa.

Anzitutto perché l'insufficiente adesività del collante, pur integrando la mancanza di una qualità essenziale del prodotto e determinando così la sua inidoneità all'uso cui era destinato, indubbiamente rilevante ai fini della garanzia del venditore, non

aveva certo causato la "distruzione" o il "deterioramento" del nastro adesivo o delle buste per confezionare le quali era stato impiegato, com'era esplicitamente previsto dalla clausola del contratto di assicurazione d'anziché richiamata.

Come si è detto, per questo aspetto il testo contrattuale riproduce fedelmente quello dell'art. 123 ed esige quindi, se non la materiale disintegrazione del prodotto finale (e cioè la sua "distruzione"), quanto meno che quest'ultimo subisca un "deterioramento", e cioè un'alterazione materiale in senso peggiorativo (36).

Tuttavia, nessun deterioramento del nastro o delle buste aveva prodotto il collante difettoso, poiché non aveva esplicato alcun effetto peggiorativo sulla loro materiale consistenza, non ne aveva alterato *in pejus* la struttura fisica.

Sicché mancava il presupposto stesso previsto dal contratto di assicurazione perché il danno subito dall'acquirente del collante fosse indennizzabile.

A questo fine è inoltre importante osservare come, per un altro aspetto, il collante poco adesivo non fosse affatto un prodotto "insicuro", tale cioè da poter tradire le legittime aspettative di sicurezza coltivate dai suoi utilizzatori e suscettibile dunque di recare un danno (ad altre cose) che fosse sussumibile fra quelli di cui l'art. 123 prevede la risarcibilità.

Il fatto che esso certamente fosse un prodotto inidoneo all'uso, come s'è detto, non lo rendeva per ciò solo insicuro, e cioè affetto da un difetto suscettibile di cagionare danni di tal genere, come in effetti non si era verificato.

Sotto questo profilo riemerge l'importanza del rilevato "parallelismo" tra danno risarcibile ai fini della responsabilità del produttore e danno indennizzabile ai sensi dell'assicurazione "r.c. prodotti" che induce a distinguere quest'ultimo, in quanto tipico danno "indiretto o consequenziale" dell'inadempimento, dal "danno diretto" dell'inadempimento stesso, come tale non indennizzabile all'assicurato (così come esso non è risarcibile al "consumatore" ai sensi della normativa speciale di cui si discute).

(35) Secondo alcuni Autori "il prodotto parziale può stare al prodotto finale come "altro" da esso, così come il produttore parziale ha una considerazione autonoma rispetto al produttore finale", sicché tal genere di danno rientrerebbe nella previsione dell'art. 123 (P.G. Monateri, *op. cit.*, 729; nello stesso senso: M. Franzoni, *op. cit.*, 220; C.M. Verardi, in Alpa - Carnovali - Di Giovanni - Ghidini - Verardi, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, 1990, 247), mentre per altri "lo scopo della normativa europea è quello di tutelare il consumatore o l'utente o l'*innocent bystander* di fronte un danno causa-

to, alla sua persona o ai suoi beni, dall'essere venuto a contatto con un prodotto difettoso... Lo scopo non è invece quello di tutelare l'acquirente dall'aver acquistato un prodotto che, a causa di una sua componente difettosa, risulta danneggiato o inservibile" (U. Carnevali, *Responsabilità per prodotto difettoso* ..., 692).

(36) Deteriorare significa, infatti "guastare, ridurre in cattivo stato" ovvero "diventare peggiore, guastarsi" (Treccani, *Vocabolario della lingua italiana*, Roma, 1987, II, 64).

Pertanto, anche volendo superare le perplessità sollevate da quelle dottrine che non ritengono comunque risarcibile il danno recato al prodotto finito dal suo componente difettoso, se non a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale di diritto comune (dubbi che potrebbero riflettersi anche sull'indennizzabilità del danno subito dal prodotto composto ai fini che qui interessano), si deve comunque concludere che questo genere di danni rientra nell'oggetto dell'assicurazione "r.c. prodotti" solo qualora si verifichi la distruzione o il deterioramento del prodotto finito, inteso nel senso anzidetto, e che questi siano stati causati dalla sua mancanza di sicurezza.

Assicurazione "r.c. prodotti", estensioni di garanzia e garanzie complementari

Come si è anticipato, il contenuto dell'assicurazione "r.c. prodotti" che si è sin qui descritto è quello tipico previsto dai contratti appartenenti al genere, ma questo, come opportunamente osserva la sentenza annotata, può essere esteso, anche notevolmente, per effetto delle pattuizioni concretamente stipulate dai contraenti.

Per completare la trattazione dell'argomento appare, dunque, opportuna una sintetica rassegna delle clausole di questa specie che maggiormente ricorrono nella pratica negoziale.

Questa analisi è particolarmente interessante anche perché, per certi aspetti, conferma *a contrario* che l'assicurazione in esame è diretta proprio a garantire l'assicurato per la propria responsabilità "da prodotto difettoso": infatti, tali clausole, sovente stipulabili solo per effetto di un'espressa pattuizione, relativa ad una "clausola particolare" o "speciale", diversa da quelle "generali", anche nel caso non vengano in concreto stipulate (pur essendo presenti nel "libretto" delle condizioni di assicurazione), concorrono a manifestare quale sia stata la comune intenzione delle parti.

Fra quelle che possono propriamente definirsi come "estensioni" della garanzia "r.c. prodotti" vi è anzitutto quella che riguarda i "danni al prodotto finito", e cioè quelli che "i prodotti indicati in polizza, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente" del medesimo (salvo che non si ritengano tali danni

già *naturaliter* compresi nella garanzia in esame (37)). Si tratta di una clausola inequivocabilmente concernente i danni al "prodotto composto", di cui già s'è detto, come sottolineato dalla abituale precisazione per cui essi si identificano nei "danni che tali prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altri componenti o al prodotto finito".

Un'altra estensione della garanzia in esame è quella che include nel suo oggetto pure quei danni che non consistono in morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, bensì derivano dall'interruzione o sospensione "di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza", e cioè conseguenti ai danni succitati.

In tal modo vengono ricompresi nella garanzia anche danni "ulteriori" rispetto a quelli da morte, lesioni o distruzione/deterioramento di cose, ma a condizione che siano causalmente collegati a questi ultimi.

Rappresentano, invece, un'integrazione del contenuto contrattuale diretta a procurare all'assicurato una garanzia aggiuntiva, completamente diversa da quella "r.c. prodotti", tutte le clausole contrattuali che prevedano come indennizzabili "le spese e gli altri oneri per il ritiro dal mercato" dei prodotti difettosi.

Come si è già visto, questi non sono danni causati a terzi, e cioè a soggetti estranei al contratto di assicurazione, ma pregiudizi patrimoniali risentiti direttamente dall'assicurato, per cui la garanzia prestata al loro riguardo esorbita da quella della responsabilità civile "prodotti" e rappresenta, invece, un'assicurazione contro i danni.

Specificamente si tratta di un'assicurazione "contro le perdite patrimoniali" (38), rientrante nella previsione dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005, e cioè nel "ramo sedicesimo" ("perdite pecuniarie di vario genere") (39).

Questo genere di garanzia consta di una notevole quantità di variabili e normalmente presuppone che il ritiro del prodotto difettoso sia motivato da specifici presupposti, come, ad esempio, che esso abbia cagionato danni a persone e cose oppure che vi sia la "documentata possibilità" che possa recare un simile danno o che il suo ritiro sia stato im-

(37) Argomentando a contrario, in realtà, queste clausole parrebbero avvalorare la tesi per cui ordinariamente, salvo contraria pattuizione, il danno subito dal "prodotto composto" sarebbe escluso dalla garanzia "r.c. prodotti".

(38) I. Partenza, *op. cit.*, 211.

(39) Come tale ben diversa, dunque, anche per questo aspetto dalla "responsabilità civile generale" prevista invece dal "ramo tredicesimo" della stessa norma, cui è riconducibile la "r.c. prodotti".

sto dalla pubblica autorità a causa della sua insicurezza.

Un'altra forma di assicurazione contro i danni, riguardante una diversa specie di "perdite patrimoniali", è quella offerta dalle clausole che prevedono come indennizzabili pure "i danni corporali e danni materiali conseguenti alla mancata rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati": in questo caso vengono coperti anche i menzionati "danni diretti" provocati dall'inadempimento contrattuale e normalmente oggetto dell'azione concessa all'acquirente per i vizi della cosa venduta.

Qualora vengano stipulate clausole di questo tipo, il contratto diviene una "polizza multirischi", posto che il suo oggetto ricomprende differenti garanzie, alcune tipiche dell'assicurazione contro i danni e altre di quella della responsabilità civile "prodotti".

In caso di sinistro, ciò rende indispensabile da un lato accertare con precisione quale sia l'effettivo oggetto del contratto concretamente stipulato e dall'altro chiarire con altrettanta accuratezza la natura del sinistro stesso e quella dei danni verificatisi, al fine di stabilire se questi siano o meno indennizzabili alla luce del contenuto contrattuale di volta in volta convenuto dai contraenti.

Conclusioni

Per terminare queste note merita di essere sottolineato come la clausola "tipo" che definisce l'oggetto dell'assicurazione "r.c. prodotti", quale si è

dianzi trascritta, abbia in realtà una struttura complessa, in quanto individua i sinistri ricompresi nella garanzia assicurativa e i danni indennizzabili sotto molteplici aspetti, alcuni dei quali impongono un'interpretazione particolarmente attenta e largamente influenzata dalla normativa speciale in tema di responsabilità del produttore.

L'oggetto "tipico" di questa garanzia assicurativa della responsabilità civile è poi suscettibile di essere ampliato per effetto di diverse specie di patti aggiuntivi riguardanti la sua estensione a categorie di danni che normalmente non vi rientrano ovvero ad altre garanzie tipiche invece dell'assicurazione contro le perdite patrimoniali.

Fatte queste precisazioni, in sintesi, si può concludere che l'assicurazione "r.c. prodotti" garantisce l'assicurato del rischio cui è esposto il suo patrimonio per il risarcimento dovuto ad altri soggetti (terzi rispetto al rapporto assicurativo) per i danni "indiretti" o "conseguenziali" subiti da costoro a causa di un prodotto insicuro che consistano nella morte, nelle lesioni personali ovvero nella distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto stesso.

Salvo espresso patto contrario, sono invece esclusi da tale garanzia i danni risentiti dall'assicurato stesso (compresi quelli subiti dal prodotto "difettoso" o consistenti nei costi sostenuti per il suo ritiro e/o sostituzione), nonché quelli causati a terzi dal suo inadempimento contrattuale, e cioè dall'inidoneità all'uso, minor valore o mancanza di qualità del prodotto.